

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

n. prot. v. segnatura informatica

a mezzo: PEC

ARPAT – Direzione generale

Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze tel. 055.32061 - fax 055.3206324 PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it p.iya 04686190481

_	originalo
	copia per conoscenza
	minuta per archivio
	unico originale agli att

□ originale

cl.DV.09.02

del 22/05/2014

Alla C.a:

SUAP dei Comuni della Toscana

Conferenze territoriali AIT della Toscana

Uffici ambiente delle Province toscane

E p.c.
Direzione Generale Politiche
Ambientali energia e cambiamenti
climatici
Direttore Generale *Edo Bernini*

Oggetto: Oneri ex art. 5, co. 2, DPGR n. 46/R/2008 e s.m.i. per autorizzazioni allo scarico – chiarimenti su procedure di applicazione

A seguito di comunicazioni inviate a questa Agenzia da parte di alcune Province/SUAP, in merito alle procedure di applicazione degli oneri ex art. 5, co. 2, DPGR n. 46/R/2008, con la presente si intende fornire alcuni elementi di chiarimento in vista di una condivisa e corretta applicazione degli stessi nell'ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni allo scarico, anche laddove confluenti nel rilascio dell'Autorizzazione ambientale unica (AUA) di cui al D.P.R n. 59/2013.

Preliminarmente, preme sottolineare che l'art. 5, co. 2 del DPGR n.46/R/1998 (Regolamento di attuazione della LR 20/2006 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) a seguito delle modifiche apportate con DPGR n.76/R/2012, ribadisce che oltre agli oneri istruttori di spettanza dell'autorità competente, deve essere comunicata al richiedente anche "l'ulteriore somma dovuta a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione" e che tale somma, per le prestazioni ARPAT, "è stabilita sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 30/2009, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue". Tale norma, nel dare attuazione alle previsioni dell'art. 124, co. 11, D.Lgs. 152/06 ed intervenendo altresì nella piena vigenza del nuovo sistema di finanziamento dell'Agenzia introdotto con la LR 30/09 e della relativa Carta dei servizi e delle attività, ha dunque eliminato ogni precedente dubbio circa la legittima applicazione degli oneri di cui in oggetto.

Nel rispetto del suddetto quadro normativo, con Decreto del DG ARPAT n. 106 del 22.07.2013 "Regolamento di determinazione dei costi delle attività di ARPAT" si è provveduto ad individuare la misura dei costi delle attività istruttorie svolte da ARPAT. Si precisa, inoltre, che le attività istruttorie svolte da ARPAT sono da ritenersi riconducibili alle attività di cui all'art. 5, comma 2, DPGR 46/R/08 e s.m.i. anche nel caso non comprendano l'effettuazione di sopralluoghi e/o rilievi analitici. Si tratta infatti di attività rientranti a pieno titolo nel concetto di "controllo/accertamento amministrativo", inteso come insieme di attività volte a verificare il rispetto delle norme in fase autorizzativa. Per i pareri previsti dalla Carta dei servizi e delle attività quali attività "istituzionali di tipo obbligatorio" l'attività istruttoria dell'Agenzia risulta inoltre "necessaria" al rilascio delle autorizzazioni.

Dai suddetti rilievi, consegue la legittima e dovuta applicazione degli oneri di cui all'art. 5, comma 2, DPGR 46/R/08, ogniqualvolta vengano emessi pareri ARPAT nell'ambito dei procedimenti di rilascio o rinnovo di autorizzazioni allo scarico. L'applicazione di tali oneri deve, inoltre, ritenersi cogente anche

¹ La versione integrale del Regolamento è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo http://www.arpat.toscana.it/urp/albo-on-line/archivio-decreti/anno-2013/decreti-del-direttore-generale/ddg106-220713.PDF



II Sistema di gestione ARPAT è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 Registrazione n. 3198 - A





laddove il parere dell'Agenzia venga espresso nell'ambito dei lavori dei comitati tecnici consultivi provinciali o di conferenze di servizi, nonché nei casi in cui l'espressione del parere confluisca nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 59 del 13.03.2013.

In vista di una corretta e condivisa procedura di liquidazione/richiesta/verifica del pagamento dei suddetti oneri, alla luce delle varie norme intervenute, si riassumono i seguenti passaggi:

- ARPAT segnala all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (nel caso di AUA, sempre coincidente con la Provincia) l'ammontare degli oneri di propria spettanza, determinati applicando il Decreto DG ARPAT n. 106/13. Tale segnalazione dovrà avvenire al più presto e comunque non oltre l'emissione del parere;
- 2. l'autorità competente, ai sensi dell'art. 124, co. 11, ultimo periodo, D.lgs. 152/06, provvede a liquidare le suddette spese ed eventualmente quelle delle altre amministrazioni coinvolte, comunicando al SUAP l'importo complessivo. Si sottolinei come tale passaggio, ai sensi della normativa richiamata, risulti dovuto e non di natura discrezionale;
- 3. il SUAP provvede a richiedere il pagamento delle somme di spettanza ARPAT al soggetto interessato al rilascio del titolo autorizzativo, indicando altresì le modalità di pagamento, scegliendo tra le seguenti:
 - a. versamento al SUAP, indicando gli estremi del relativo conto corrente (modalità ordinaria prevista dall'art. 4, commi 13 e 14 del DPR n. 160/2010). In questo caso, il SUAP è tenuto a trasferire ad ARPAT, immediatamente ed in via telematica, gli importi dei diritti incamerati ovvero entro un mese dal versamento, in assenza di collegamento telematico. <u>In ogni caso, il passaggio del riversamento, ai sensi della normativa richiamata, risulta dovuto e non di natura discrezionale;</u>
 - b. versamento su c/c bancario intestato ad ARPAT, Via N. Porpora 22 50100 Firenze, presso MPS S.p.A, Agenzia 17, Via di Novoli 25/27, 50127 Firenze, IBAN IT 20 U 01030 02818 000 000 332 948, con causale di versamento "oneri art.5,co.2, DPGR n.46/R/2008 Ditta / Denominazione o ragione sociale Comune sede dell'attività, Codice fiscale e Partita IVA" (modalità da indicare nel caso in cui il SUAP non abbia provveduto ad attivare il meccanismo di incasso e riversamento);
- 4. il SUAP, ai sensi del combinato disposto delle previsioni del DPR 160/10 e del DPR 59/13, dovrebbe provvedere alla verifica del versamento degli oneri di cui in oggetto, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, co. 3, DPGR n.46/R/1998 e smi, che condiziona il rilascio dell'autorizzazione al pagamento degli stessi oneri. A tal fine e per agevolare e collaborare alle procedure di verifica, si propone ai SUAP di richiedere sempre all'interessato l'invio dell'attestazione di versamento anche ad ARPAT (utilizzando l'indirizzo mail attestazioni.pagamenti@arpat.toscana.it);
- 5. infine, in vista di agevolare la messa a disposizione delle informazioni necessarie all'utenza in merito agli oneri di spettanza ARPAT, sarà a breve resa disponibile un'apposita scheda informativa sul sito internet dell'Agenzia alla pagina http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti.

Auspicando di aver contribuito a fornire elementi utili per un'omogeneizzazione procedurale su tutto il territorio toscano, questa Agenzia resta comunque a disposizione per esaminare eventuali proposte di miglioramento delle procedure segnalate da parte degli enti in indirizzo, fermo restando che ogni comportamento ostativo alla regolare applicazione degli oneri di cui alla presente, potrebbe produrrebbe un danno economico a carico di ARPAT, che si vedrebbe privata della possibilità di esigere entrate previste per legge.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale Dott. Ing. Giovanni Barca*

^{* &}quot;Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993".